Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 25 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 agosto 1976, n. **568.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, concernente il funzionamento dei servizi doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente comma:

« L'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

"Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative agli anni 1974, 1975 e 1976 ed al primo semestre 1977, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa è elevato di lire 3 miliardi per il 1974, di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977" ».

Dopo l'articolo 1 *è inserito il seguente articolo* 1-bis:

« All'onere di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1977 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 5310 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 agosto 1976, n. **569**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonché dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commissurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.

Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.

Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 *agosto* 1976, *n.* **570**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *primo comma, dopo le parole*: « ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 », *sono aggiunte le seguenti*: « per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni »; *e le parole*: « alle disposizioni vigenti », *sono sostituite dalle seguenti*: « agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

All'articolo 2, *lettera* b), *dopo le parole*: « quarto comma », *sono aggiunte le seguenti*: « dell'articolo 16 »; *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati ».

All'articolo 3, *le parole*: « nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti », *sono sostituite dalle seguenti*: « nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti ».

All'articolo 4, *dopo il primo comma è aggiunto il seguente*:

« Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, la indennità di cui al

comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente ». *Al secondo comma, le parole*: « Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative », *sono sostituite dalle seguenti*: « Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. **571**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e in reumatologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 412. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, ha sede presso la clinica chirurgica generale, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Ha la durata di 4 anni. Il numero massimo di allievi nei quattro anni di corso è di 24. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione al 1° anno avviene mediante concorso per esami e titoli.

Art. 413. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *Anno*:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (1);
chirurgia generale (quadriennale) (1);
traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (1);
anestesiologia;
ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
semeiotica chirurgica;
radiologia;
traumatologia maxillo facciale.

2° *Anno*:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (2);
chirurgia generale (quadriennale) (2);
traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (2);
chirurgia plastica-riparatrice (biennale) (1);
anatomia chirurgica;
trattamento pre e postoperatorio in chirurgia d'urgenza;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza.

3° *Anno*:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (3);
chirurgia generale (quadriennale) (3);
neurotraumatologia (biennale) (1);
chirurgia plastica-riparatrice (biennale) (2);
valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
chirurgia toracica d'urgenza;
chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° *Anno*:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quarienale) (4);
chirurgia generale (quadriennale) (4);
neurotraumatologia (biennale) (2);
fisiopatologia del politraumatizzato;
trattamento del politraumatizzato;
rianimazione.

Art. 414. — Gli iscritti sono obbligati a frequentare le lezioni e le esercitazioni. Inoltre è obbligatorio l'internato durante tutti i quattro anni di corso, secondo quanto sarà disposto dalla direzione della scuola, che indicherà le ore di frequenza e la sede di essa.

La direzione potrà altresì disporre per periodi di internato in reparti di chirurgia specialistica limitatamente al servizio di urgenza che in essi si svolga.

Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati quegli allievi che in qualità di assistenti e di aiuti prestino effettivo servizio presso reparti di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso di università e di ospedali regionali o provinciali.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dalla direzione non sarà ammesso agli esami annuali.

Art. 415. — Gli allievi al termine di ogni anno sono tenuti a superare tutti gli esami previsti nell'ordinamento, in due sessioni (estiva e autunnale).

L'esame dei corsi pluriennali si svolgerà alla fine del corso completo.

L'esame si svolgerà contemporaneamente per il gruppo di materie di ogni anno.

Art. 416. — Per conseguire il diploma di specializzazione i candidati dovranno avere superato gli esami di profitto e dovranno superare l'esame di diploma presentando e discutendo una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale su argomenti attinenti alla specialità.

Art. 417. — Le tasse e soprattasse della scuola sono fissate nel modo seguente:

tassa di immatricolazione	L. 5.000
tassa di iscrizione annuale	» 18.000
soprattassa annuale esami di profitto . .	» 7.000
soprattassa esami di diploma	» 3.000
tassa di diploma	» 6.000

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 418. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in reumatologia.

Il direttore della scuola viene nominato dal consiglio di facoltà fra i professori di ruolo di medicina interna della facoltà stessa, in base alla competenza nel campo della reumatologia, dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sede della scuola è presso il 1° istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica.

Art. 419. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione al 1° anno avverrà in base ad un concorso per esami e per titoli.

Art. 420. — Può essere conferita una abbreviazione di un anno a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli: *a*) servizio di assitente ordinario e incaricato della durata minima di mesi sei in istituti universitari di medicina interna e in reparti ospedalieri di reumatologia, *b*) diploma di specializzazione in scuole comprendenti insegnamenti di reumatologia, *c*) titoli scientifici in campo reumatologico.

Art. 421. — Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore nei tre anni di corso a 16.

Art. 422. — Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:

1° *Anno*:

1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico ed articolare;

2) fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;

3) biochimica dei tessuti connettivi;

4) microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;

5) semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (1° corso);

2° *Anno*:

1) semeiotica fisica, strumentale è di laboratorio in reumatologia (2° corso);

2) anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;

3) farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;

4) patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (1° corso);

5) terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (1° corso);

6) diagnostica radiologica.

3° *Anno*:

1) patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (2° corso);

2) terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (2° corso);

3) clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;

4) aspetti sociali ed epitemiologici delle malattie reumatiche.

Art. 423. — Per conseguire il diploma di specialista dovrà essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Gli specializzandi oltre a seguire le lezioni, le esercitazioni e gli eventuali seminari, devono frequentare l'ambulatorio e il reparto del servizio di reumatologia per una durata non inferiore a sei mesi l'anno.

Art. 424. — Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Pisa, ed il relativo regolamento generale.

Art. 425. — Le tasse e soprattasse per la scuola sono fissate nel modo seguente:

tassa di immatricolazione	L. 5.000
tassa di iscrizione annuale	» 18.000
soprattassa annuale esami di profitto .	» 7.000
soprattassa esami diploma	» 3.000
tassa di diploma	» 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. 572.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 175, 176, 177, 178, 179, 180, relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 175. — La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione ha due indirizzi:

1) indirizzo dietetico;
2) indirizzo nutrizionistico.

L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresì la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana.

L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.

Art. 176. — La scuola ha sede presso l'istituto di fisiologia umana ed usufruisce delle attrezzature esistenti e messe a disposizione da detto istituto.

Art. 177. — La scuola ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione. Il numero di posti disponbili per ogni anno è di venti. L'ammissione è per esami.

Art. 178. — All'indirizzo dietetico possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia. All'indirizzo nutrizionistico possono essere iscritti i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali.

Art. 179. — Gli insegnamenti fondamentali e complementari del primo biennio della scuola sono comuni ai due indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i due indirizzi, sono svolti nel terzo anno.

1° *Anno* (comuni ai due indirizzi):

chimica degli alimenti;
biochimica della nutrizione;
fisiologia generale della nutrizione;
istituzioni di statistica applicata ai problemi sanitari.

2° *Anno* (comuni ai due indirizzi):

fisiologia nella nutrizione umana;
igiene alimentare ed elementi di legislazione;
istituzioni di tecnologie alimentari;
biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno*:

a) Indirizzo dietetico:

alimentazione umana;
dietetica dell'età adulta;
dietetica dell'infanzia;
dietetica per le collettività;
malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.

b) Indirizzo nutrizionistico:

alimentazione umana;
alimentazione degli animali da allevamento e lavoro;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
economia e statistica applicata all'alimentazione;
tecnica dei rilevamenti alimentari;
analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

Gli insegnamenti fondamentali sopra indicati sono integrati da insegnamenti complementari e da conferenze su argomenti speciali che il direttore della scuola stabilirà anno per anno.

Art. 180. — L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza del corso e deve aver superato almeno i seguenti esami:

per essere ammesso al secondo anno, l'esame di fisiologia generale della nutrizione;

per essere ammesso al terzo anno, l'esame di fisiologia della nutrizione umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MALFALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **573.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 71 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

chirurgia geriatrica;

anatomia radiologica;

fisiopatologia ostetrico-ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **574.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

dottrina dello Stato;

teoria generale del diritto;

diritto penitenziario;

giustizia costituzionale;

diritto pubblico romano.

Nello stesso articolo gli insegnamenti di diritto pubblico regionale e di sociologia criminale sono soppressi e sostituiti rispettivamente da diritto regionale e da criminologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Salice Salentino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Salice Salentino » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Salice Salentino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1975, n. 199;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Salice Salentino » rosso e rosato ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1976.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1976, con la denominazione di origine controllata « Salice Salentino », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con la osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Salice Salentino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Salice Salentino » riserva in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come

vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Salice Salentino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1976
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 74

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « SALICE SALENTINO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Salice Salentino » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Salice Salentino » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi e Malvasia nera di Lecce, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Salice Salentino, Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi ed inoltre in parte il territorio comunale di: Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi ed un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località la Gaeta.

Segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di San Donaci e lungo questa ultima in direzione ovest raggiunge quello di San Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino ad incontrare quello di Veglie. Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in direzione est e successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del km 59 e quindi, lungo questa, verso ovest, si riallaccia alla circonvallazione del centro abitato di Campi Salentina da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 40% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 12,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Salice Salentino » rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione, avendo cura che il prodotto giunga in cantina nelle migliori condizioni di integrità.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato » non può essere utilizzato per la preparazione del « Salice Salentino » rosso.

I vini « Salice Salentino » devono essere immessi al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Salice Salentino » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi arancione con l'invecchiamento;

odore: vinoso, etereo, caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: pieno, asciutto, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino « Salice Salentino » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: cerasuolo tenue tendente al rosa antico con l'invecchiamento;

odore: leggermente vinoso, giustamente persistente;

sapore: asciutto, vellutato, caldo specie nei vini con gradazione alcoolica più elevata;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Salice Salentino » rosso può portare in etichetta la qualificazione « riserva » qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno uno in botti di legno.

Il vino « Salice Salentino » rosato qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno un anno può portare in etichetta l'indicazione « prodotto invecchiato ».

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Salice Salentino » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Salice Salentino » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9596)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli morenici mantovani del Garda » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli morenici mantovani del Garda », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Colli morenici mantovani del Garda » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1970, n. 149;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopracitati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli morenici mantovani del Garda » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1976.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1976, con la denominazione di origine controllata « Colli morenici mantovani del Garda » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 20% del totale delle viti dei viti-

gni previsti per la produzione del vino « Colli morenici mantovani del Garda ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Colli morenici mantovani del Garda » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere asportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tale caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 75

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI DEI «COLLI MORENICI MANTOVANI DEL GARDA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli morenici mantovani del Garda » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli morenici mantovani del Garda » rosso o rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Rossanella: 20-50 per cento;

Merlot: 20-40 per cento;

Rossanella (Molinara): 20-30 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni Negrara (Negrara Trentina) e Sangiovese per un massimo complessivo del 15 per cento.

Il vino « Colli morenici mantovani del Garda » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Trebbiano giallo (localmente noto come Castelli romani) e/o Trebbiano toscano: 20-50 per cento;

Garganega: 20-40 per cento;

Trebbiano nostrano (Trebbiano di Soave) e/o Pinot bianco: 10-35 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Riesling italico e Malvasia di Candia per un massimo complessivo del 15 per cento.

Art. 3.

I vini « Colli morenici mantovani del Garda » devono essere prodotti nell'intero territorio agrario di collina denominato « Anfiteatro morenico mantovano del lago di Garda », con la esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana.

Tale zona è così delimitata:

il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S. M. Madd. immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malavia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finchè a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

Art. 4.

I vigneti, destinati alla produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 devono rispondere, per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini determinate e specifiche caratteristiche di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica con esclusione di quelli umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini dei «Colli morenici mantovani del Garda» non deve essere superiore ai q.li 100 per Ha. di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova e nei comuni finitimi alla provincia di Mantova nelle provincie di Verona e Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli morenici mantovani del Garda» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini dei «Colli morenici mantovani del Garda» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli morenici mantovani del Garda rosso o rosato:

colore: rosato o rosso rubino chiaro, tendente al cerasuolo con l'invecchiamento;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Colli morenici mantovani del Garda bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: profumo delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' consentito l'uso in etichetta della specificazione «Rubino» per il vino «Colli morenici mantovani del Garda» rosso e «Chiaretto» per il «Colli morenici mantovani del Garda» rosato.

Il vino «Colli morenici mantovani del Garda» con la specificazione «Chiaretto» deve avere all'atto dell'immissione al consumo una gradazione minima complessiva di 11,5.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti i vini dei «Colli morenici mantovani del Garda», può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli morenici mantovani del Garda» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9594)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), con effetto dal 1° gennaio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9636)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), con effetto dal 1° gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: Toros

(9637)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso;

Considerato che il sig. Arturo Sciarretta, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura, è deceduto;

Vista la nota n. 8760 dell'8 giugno 1976 con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Pasquale Russo in sostituzione del sig. Arturo Sciarretta, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pasquale Russo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Arturo Sciarretta, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: Toros

(9609)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), con effetto dal 1° gennaio 1974;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1976 e 26 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: Toros

(9638)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), con effetto dal 1° gennaio 1974;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1976, 26 luglio 1976 e 27 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9639)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ib.Mei, con sede in Torino e stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ib.Mei, con sede in Torino e stabilimento in Asti, con effetto dal 3 novembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ib.Mei, con sede in Torino e stabilimento in Asti, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9645)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « Determinazione » in data 12 aprile 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 in data 23 aprile 1976, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1976.

Roma, addì 17 agosto 1976

Il direttore generale: SARACENO

(9692)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Brindisi

Con decreto interministeriale 19 luglio 1976, n. 667, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte d'immobile denominato deposito munizioni « Montenegro », sito nel comune di Brindisi, distinto nel catasto di tale comune:

alla partita 14794, con il foglio 50, particelle 6 (ha 1.02.17) e 130 (ha 0.19.82);

alla partita 12398, con il foglio 49, particella 6 (are 21.94);

alla partita 7382 del nuovo catasto edilizio urbano, con il foglio 50, particella A, cat. E/5 (are 71.89).

(9613)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roma

Con decreto interministeriale 26 luglio 1976, n. 668, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno esterna al deposito carburanti di Vitinia, in comune di Roma, distinto nel catasto di tale comune al foglio 1125, sezione C, particella n. 46 (parte), della superficie complessiva di mq 2.822.

(9614)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 337 del 2 luglio 1976 relativa alle formalità per l'importazione e l'esportazione di mezzi di pagamento in valuta al seguito di non residenti;

A 338 del 12 luglio 1976 relativa a Campione d'Italia.

(9691)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di nove punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 274-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rigon Ottorino S.p.a, in Isola Vicentina (Vicenza) via Frazione Castelnuovo, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 274-VI » ha dichiarato che nove punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(9654)

Smarrimento di due punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 605-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Stefani Stefano, in Vicenza, via Cà Tosate n. 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 605-VI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(9655)

Smarrimento di due punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 761-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Definor » S.a.s. di De Marchis G. & C., in Vicenza, via Corpus Domini n. 10, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 761-VI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(9656)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 20 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	837,70	837,70	837,70	837,70	837,70	837,65	837,80	837,70	837,70	837,70
Dollaro canadese . .	848,50	848,50	848,50	848,50	849,20	848,50	849 —	848,50	848,50	848,50
Franco svizzero .	338,50	338,50	338,59	338,50	338,55	338,50	338,60	338,50	338,50	338,50
Corona danese .	138,25	138,25	138,30	138,25	138,20	138,33	138,20	138,25	138,25	138,25
Corona norvegese .	152,45	152,45	152,49	152,45	152,40	152,40	152,45	152,45	152,45	152,45
Corona svedese .	190,32	190,32	190,65	190,32	190,45	190,30	190,52	190,32	190,32	190,30
Fiorino olandese	312,10	312,10	312,30	312,10	312,10	312,10	312,20	312,10	312,10	312,10
Franco belga .	21,5160	21,5160	21,50	21,5160	21,52	21,50	21,50	21,5160	21,5160	21,50
Franco francese	167,85	167,85	167,60	167,85	167,75	167,80	167,81	167,85	167,85	167,85
Lira sterlina .	1493,10	1493,10	1493,10	1493,10	1493,15	1493,15	1493 —	1493,10	1493,10	1493,10
Marco germanico .	332,56	332,56	332,50	332,56	332,60	332,55	332,65	332,56	332,56	332,55
Scellino austriaco .	46,79	46,79	46,83	46,79	46,75	46,78	46,785	46,79	46,79	46,80
Escudo portoghese	26,94	26,94	26,95	26,94	26,90	26,95	26,93	26,94	26,94	26,95
Peseta spagnola . . .	12,2860	12,2860	12,31	12,286	12,25	12,28	12,29	12,286	12,286	12,30
Yen giapponese .	2,8960	2,8960	2,90	2,8960	2,894	2,89	2,8950	2,8960	2,8960	2,90

Media dei titoli del 20 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	91,10
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione) .	86,75
» 5 % (Ricostruzione) .	95,20
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,75
» 5 % (Città di Trieste) .	90,65
» 5 % (Beni esteri) .	89,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	79,075
» 5,50 % » » 1968-83	76,975
» 5,50 % » » 1969-84	78,15
» 6 % » » 1970-85	79,75
» 6 % » » 1971-86	79,40
» 6 % » » 1972-87	79,925
» 9 % » » 1975-90 .	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	96,75
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	85,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	82,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	82,025
» poliennali 7 % 1978	90,40
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,60
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,45
» » 9 % 1980	91,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837,75
Dollaro canadese	848,75
Franco svizzero	338,55
Corona danese	138,225
Corona norvegese	152,45
Corona svedese	190,42
Fiorino olandese	312,15
Franco belga	21,508
Franco francese	167,83
Lira sterlina	1493,05
Marco germanico	332,605
Scellino austriaco	46,787
Escudo portoghese	26,935
Peseta spagnola	12,288
Yen giapponese	2,895

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di segretario in prova della carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Brescia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto della corte di appello di Brescia, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(9658)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 20 agosto 1976 pubblica il decreto ministeriale 21 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto stesso anno, registro n. 22, foglio n. 200, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a sessantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1975.

(9659)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 20 agosto 1976 pubblica il decreto ministeriale 14 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto stesso anno, registro n. 22, foglio n. 237, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 novembre 1974.

(9660)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 20 agosto 1976 pubblica il decreto ministeriale 10 giugno 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio stesso anno, registro n. 19, foglio n. 391, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1975.

(9661)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

La prova scritta del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1976, registro n. 3 Istruzione, foglio n. 124, avrà luogo in Roma il giorno 29 settembre 1976, con inizio alle ore 8, presso la scuola media statale « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7.

(9662)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 296/San. del 26 giugno 1973, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 70/San. in data 8 gennaio 1976, con cui sono stati ammessi venticinque candidati al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto n. 16/San. del 29 settembre 1975;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visti i propri decreti n. 1383 e n. 529 rispettivamente in data 11 settembre 1975 e 22 marzo 1976 concernenti la delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia della firma di atti rientranti nella competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Carnicelli Luciano . . . . punti 65,364
2. Bendini Carlo . . . . » 62,459
3. Bonali Attilio . . . . » 57,593
4. Clemente Matteo . . . . » 55,730
5. Nucera Antonio . . . . » 54,661
6. Passalacqua Antonino . . . . . » 54,251
7. Principi Geremia . . . . » 52,038
8. Carbone Francesco . . . . » 49,826
9. Franchi Davide . . . . » 46,886
10. Belloni Enrico . . . . » 45,565

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 21 maggio 1976

p. *Il presidente*: BIANCHI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 87/San-Co del 21 maggio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 296/San. del 26 giugno 1973 a sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1972;

Viste le preferenze delle sedi di condotte indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visti i propri decreti n. 1383 e n. 529, rispettivamente in data 11 settembre 1975 e 22 marzo 1976 concernenti la delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia della firma di atti rientranti nella competenza del presidente della giunta regionale.

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Carnicelli Luciano: condotta medica di Campione d'Italia;

2) Bendini Carlo: condotta cons. med. Fino Mornasco, Cassina Rizzardi;

3) Bonali Attilio: condotta medica di Rovellasca;

4) Clemente Matteo: condotta cons. med. Cermenate, Bregnano;

5) Nucera Antonio: condotta cons. med. S. Fedele Intelvi, Blessagno, Pigra;

6) Passalacqua Antonino: condotta medica di Pontelambro;

7) Principi Geremia: condotta cons. med. di Sorico, Gera Lario, Montemezzo, Trezzone.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 21 maggio 1976

p. *Il presidente*: BIANCHI

(9668)

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(9698)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di malattie infettive;

tre posti di assistente del laboratorio di analisi;

tre posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(9679)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(9680)

OSPEDALE « S. GIORGIO » DI CERVIA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cervia (Ravenna).

(9629)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1976, n. 21.

Concorso della Regione nella spesa per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria la Regione contribuisce ad assicurare, secondo le norme della presente legge, l'assistenza medico-generica alle categorie dei lavoratori autonomi: coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 la Regione eroga alle casse mutue di malattia per coltivatori diretti, artigiani ed esercenti le attività commerciali, un contributo annuo, per ogni pensionato e familiare a carico a L. 8.000, per ogni lavoratore in attività e familiare a carico a L. 3.500 per coltivatori diretti e commercianti ed a L. 5.000 per gli artigiani.

Qualora tali contributi risultino superiori al costo medio *pro-capite* sostenuto nell'anno precedente i contributi medesimi saranno erogati fino a concorrenza di detto costo medio *pro-capite.*

Limitatamente all'anno 1976, alle casse mutue artigiani il contributo sarà erogato nella misura indicata al primo comma del presente articolo; è fatta salva la restituzione delle somme risultanti in eccedenza rispetto al costo globale effettivamente sostenuto a tutto il 31 dicembre.

E' fatto obbligo alle casse mutue provinciali di trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente per l'assistenza di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il versamento dei contributi avverrà da parte della Regione in rate quadrimestrali anticipate in ragione del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente risultante dagli elenchi delle casse mutue provinciali.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti provvederanno a ripartire i contributi regionali tra le casse mutue comunali sulla base del numero dei rispettivi iscritti.

Art. 4.

La Regione in ogni momento può adottare iniziative intese ad accertare la regolarità della gestione nonchè i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 5.

Qualora gli oneri di cui alla presente legge fossero assunti in tutto od in parte a carico del bilancio dello Stato, i benefici di cui alla presente legge saranno limitati alla quota eventualmente non coperta dallo Stato.

Le casse mutue malattie provinciali degli artigiani, coltivatori diretti e commercianti restituiranno alla Regione i contributi da questa ricevuti.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per il 1976 in lire 700 milioni, si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 350 del bilancio corrente con imputazione al cap. 174 (di nuova istituzione): «Contributi ai lavoratori autonomi per l'assistenza medico-generica».

Per gli anni successivi la spesa farà carico ad analogo o corrispondente capitolo del bilancio di previsione e la copertura finanziaria sarà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dal fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 174 (di nuova istituzione) - Categoria III - Trasferimenti. — Contributi ai lavoratori autonomi per l'assistenza medico-generica . . . L. 700.000.000

In diminuzione:

Cap. 350. — Fondo globale per far fronte a provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) . . . . L. 700.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° luglio 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1976, n. 22.

Testo unico delle provvidenze a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

La regione Basilicata concorre con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente previsti allo sviluppo delle attività artigianali, al loro rinnovo e allo sviluppo della cooperazione.

Art. 2.

Abrogazioni leggi regionali

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

n. 25 del 19 ottobre 1973, e successive modifiche e integrazioni;

n. 27 del 1° aprile 1975;

n. 9 del 20 gennaio 1976.

Art. 3.
Beneficiari e requisiti

I soggetti beneficiari della legge, se non altrimenti disposto nei singoli titoli, sono le aziende artigiane in forma individuale o associata, situate sul territorio regionale, regolarmente iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane (ai sensi della legge n. 860 del 25 luglio 1956), o alla sezione speciale degli albi, se trattasi di consorzi fra imprese artigiane o di cooperative artigiane di servizi.

Art. 4.
Comitato tecnico

Alla concessione dei benefici previsti dagli articoli 30, 32 e 36 della presente legge si provvede previo parere di un comitato tecnico.

E' istituito presso il dipartimento attività produttive il comitato tecnico consultivo così composto:

a) dal presidente del comitato tecnico regionale costituito presso l'ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che assume funzioni di presidente;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria esistenti nella Regione;

c) da due esperti designati dal consiglio regionale in rappresentanza delle due province, da scegliersi tra una terna di nominativi segnalati da ciascuna delle due commissioni provinciali dell'artigianato;

d) da un funzionario dell'assessorato competente che assume le funzioni di segretario del comitato consultivo.

Il comitato tecnico esprime parere per la concessione dei benefici previsti dagli articoli 30, 32 e 36 della presente legge, tenendo conto delle direttive, dei criteri e dei settori fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.
Piano della legge

Il piano della legge è il seguente:

Titolo I - Norme generali (articoli 1-5);

Titolo II - Contributi a favore dei comuni, dei consorzi di comuni e di enti pubblici e delle comunità montane per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani (articoli 6-13);

Titolo III - Agevolazioni relative agli investimenti fissi (articoli 14-29);

Titolo IV - Agevolazioni relative al credito per l'esercizio e all'avviamento di consorzi (articoli 30-34);

Titolo V - Istituzione del fondo di garanzia regionale (articoli 35-37);

Titolo VI - Contributi a favore delle cooperative di garanzia (articoli 38-44);

Titolo VII - Incentivazione per la formazione professionale (articoli 45-61);

Titolo VIII - Contributi per la partecipazione a Mostre e Fiere (articoli 62-67);

Titolo IX - Norme finali (articoli 68-69).

TITOLO II

CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI, DEI CONSORZI DEI COMUNI E DI ENTI PUBBLICI, E DI COMUNITA' MONTANE PER LA COSTITUZIONE DI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANI.

Art. 6.

Per le spese di urbanizzazione primaria all'interno o a servizio di zona destinata ad insediamento produttivo, vengono concessi contributi ai comuni, alle comunità montane, a consorzi di comuni e a consorzi tra comuni ed enti, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà dei comuni o dei consorzi sopra detti o comunque acquisite con la procedura prevista dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847.

I comuni, le comunità montane e i consorzi di cui al primo comma possono chiedere il contributo anche per le seguenti iniziative:

a) elettrificazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigiani;

b) costituzione di centri di servizi sociali quali mense, luoghi di ricreazione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano.

Art. 7.

Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso nella misura del 50 per cento delle spese determinate.

La misura del contributo di cui al comma precedente è aumentato fino al 70 per cento nel caso che il comune o il consorzio facciano parte delle comunità montane definite secondo la vigente legislazione regionale in materia.

Nel caso in cui il contributo sia richiesto da una comunità montana la misura massima del contributo è dell'80 per cento.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, il contributo è concesso previo parere della relativa comunità montana.

In sede di regolamento si stabiliranno i criteri per la individuazione dei parametri.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, le amministrazioni interessate devono inoltrare domanda alla giunta regionale per l'anno 1976 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 marzo, allegando la seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi altrimenti competenti, con la quale:

1) si approva il piano di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in ordine alle quali si richiede il contributo;

2) si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa;

b) estratto dello strumento urbanistico vigente nel comune, comprovante che l'area zonale al cui servizio s'intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria è destinata ad insediamenti produttivi;

c) relazione illustrativa dalla quale risulti che l'area stessa è destinata prioritariamente a insediamenti artigiani e nella quale sia riportato ogni elemento di valutazione atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

d) piano di massima delle opere di urbanizzazione primaria corredato da una relazione esplicativa, con la determinazione dei relativi costi.

Art. 9.

Gli uffici della giunta competenti in materia di artigianato istruiscono le domande.

La giunta regionale, sentito l'assessore al ramo, propone al consiglio regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il programma di ripartizione dei fondi disponibili indicando altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati in rapporto alle opere che si intendono realizzare, gli eventuali casi di inammissibilità al contributo.

Il programma di ripartizione indica i criteri territoriali, settoriali, economici ed altri prioritari seguiti nella formulazione del programma.

Dopo l'approvazione della ripartizione dei fondi, il presidente della giunta comunica all'ente richiedente l'ammontare del contributo ammissibile ed il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvate dallo stesso ente.

La giunta regionale determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, l'entità del contributo da concedere non eccedente l'ammontare già fissato dal consiglio regionale ed il termine entro il quale l'opera deve essere ralizzata.

I benefici previsti sotto il titolo II della presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta.

Art. 10.

La erogazione del contributo è disposta secondo le seguenti modalità:

il 70 per cento previa produzione, da parte dell'ente interessato, dall'atto formale di consegna dei lavori appaltati;

il rimanente 30 per cento a collaudo avvenuto e previa approvazione della giunta regionale in base agli atti di contabilità finale.

La giunta regionale deve accertare tramite i propri uffici l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici.

Art. 11.

I contributi per le opere di urbanizzazione primaria, ottenuti in base alla presente legge sono computati in detrazione dei corrispondenti oneri gravanti per legge o per convenzione con il comune, le comunità montane o i consorzi su aziende artigiane singole, associate o consorziate che vengono a localizzarsi nella zona vincolata a insediamento produttivo, al servizio della quale siano predisposte le opere di urbanizzazione primarie suddette. La detrazione effettuata è proporzionale all'ampiezza dell'area occupata dall'azienda artigiana.

Nel caso di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora le spese per le opere di urbanizzazione primaria non siano poste a carico delle aziende artigiane che si vengono a localizzare nelle aree ivi contemplate, i contributi ottenuti dal comune, dalle comunità montane o dal consorzio sono portati sempre proporzionalmente in detrazione al prezzo di cessione delle aree o all'ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie.

Art. 12.

Qualora le aree zonali, o parte di esse, al cui servizio sono state apprestate le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, non siano in concreto destinate a insediamenti di aziende artigiane singole, associate o consorziate, le somme ottenute dal comune, dalle comunità montane o dal consorzio a titolo di contributo devono essere restituite gravate degli interessi legali all'amministrazione regionale.

Art. 13.

Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di 10 anni le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dagli articoli precedenti, salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondenza alla Regione una somma pari al beneficio goduto, maggiorata degli interessi.

Il termine di 10 anni di cui al comma precedente decorre dalla data di concessione del contributo regionale al comune, alla comunità montana o al consorzio ovvero, qualora l'acquisizione da parte dell'azienda artigiana della disponibilità della area per l'effettivo insediamento sia successiva, dalla data dell'inizio dell'attività.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI FISSI

Parte 1ª

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 14.

Soggetti e attività ammessi a contributo

Alle imprese artigiane vengono concessi contributi in conto capitale per gli investimenti di cui al successivo art. 27.

Art. 15.

Entità del contributo

La misura massima dei contributi in conto capitale non potrà superare il 40 per cento delle spese ammesse a contributo per le imprese singole ed il 60 per cento per le cooperative.

Art. 16.

Procedimento per la concessione

I contributi saranno impegnati ed erogati con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore al ramo.

L'istruttoria delle pratiche viene affidata alle commissioni provinciali per l'artigianato, territorialmente competenti, mentre gli accertamenti, i controlli tecnici ed i collaudi sono curati dalla Regione.

Art. 17.

Impegni per le imprese artigiane beneficiarie

Le imprese artigiane beneficiarie dovranno impegnarsi a:

non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione dei controlli, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi a contributo;

non destinare le opere edilizie, oggetto del contributo ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data del definitivo accertamento tecnico;

a norma della vigente legislazione, per garantire la difesa ecologica, a mettere in atto nello stabilimento oggetto del contributo, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare ogni forma di inquinamento.

Art. 18.

Successione del diritto al contributo

Qualora, prima della riscossione del contributo, si verifichi il decesso del titolare dell'azienda, il contributo potrà essere liquidato agli eredi o a chi subentri a condizione che questi proseguano l'attività o ne garantiscano la prosecuzione.

Art. 19.

Revoca del contributo

I provvedimenti di concessione del contributo saranno revocati per:

alienazione dell'azienda a meno che l'impresa acquirente non ne continui l'attività;

diversa destinazione dei macchinari e delle opere oggetto di contributo;

mancato rispetto degli impegni derivanti dagli articoli 17 e 18 della presente legge;

trasferimento dell'impresa dal territorio regionale, qualora avvenga prima che sia decorso il decennio.

In tali casi, l'impresa dovrà provvedere alla restituzione del contributo ricevuto entro il termine che sarà stabilito dalla giunta regionale.

Art. 20.

Leasing

Il contributo di cui all'art. 14 può essere concesso sotto forma di minor costo di operazioni di leasing effettuate con società di leasing convenzionate con la Regione. Il contributo viene ripartito in misura costante per gli anni di durata della operazione ed erogato a favore dell'azienda artigiana a mezzo della società convenzionata.

Parte 2ª

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER MUTUI A MEDIO TERMINE

Art. 21.

La regione Basilicata partecipa con un proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle aziende artigiane, previo accordo con la stessa.

Tale conferimento regionale è destinato alla concessione di contributi in conto interessi sulla parte del finanziamento eccedente l'importo massimo stabilito per la Cassa per il credito alle aziende artigiane.

L'importo del finanziamento aggiuntivo che usufruisce del contributo in conto interessi a carico del conferimento regionale non può superare lire 20 milioni e, qualora si tratti di impresa costituita in forma cooperativa, lire 4 milioni per ciascun socio.

Le somme non utilizzate, ai fini di cui al comma precedente, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, qualora siano esaurite le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti statali, potranno essere utilizzate per l'intero importo dei finanziamenti richiesti.

Art. 22.

Gli investimenti ammessi al contributo in conto interesse sono quelli previsti all'art. 27.

Art. 23.

Tassi di interesse

Il tasso di interesse annuo a carico del mutuatario per le operazioni di cui ai precedenti articoli è da fissarsi nella misura stabilita dalle vigenti leggi statali che regolano la materia. Qualora intervenga la garanzia fideiussoria del fondo regionale, l'impresa mutuataria corrisponderà un contributo di cui al successivo art. 37.

Art 24.

Durata massima del mutuo

La durata massima del mutuo relativo alle operazione di cui alle lettere *a*) e *d*) art. 27 è stabilita in dieci anni; per le operazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo in cinque anni.

Art. 25.

Modalità per l'accesso al mutuo

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui all'art. 21 è presentata alla Cassa per il credito aziende artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo.

Art. 26.

Indirizzi programmatici e priorità

Per ogni anno la giunta regionale, in armonia con le linee programmatiche generali, sentita la commissione regionale dello artigianato e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, entro il 31 gennaio:

a) le categorie artigiane che possono usufruire delle agevolazioni di cui agli articoli 14 e 24;

b) la misura del contributo, di cui all'art. 14, differenziata secondo i parametri che tengano presente:

1) la categoria;

2) il tipo di investimento;

3) il possibile incremento della mano d'opera conseguente all'investimento su cui si richiede il contributo;

c) l'importo massimo dell'investimento ammissibile al contributo di cui all'art. 14.

A tale adempimento si provvede, per l'esercizio corrente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Investimenti ammessi

Gli investimenti che possono usufruire dei contributi di cui agli articoli 14 e 21 sono:

a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di laboratori artigiani;

b) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili pertinenti alle finalità istituzionali delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane;

c) acquisto e messa in opera di macchinari ed attrezzature occorrenti al processo produttivo, o di impianti di servizio e relativi allacciamenti;

e relativamente ai soli benefici dell'art. 21:

d) acquisti per formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti;

e) acquisti di aree necessarie per gli investimenti di cui al punto *a*) e *b*).

Art. 28.

Compatibilità

I contributi in conto capitale di cui all'art. 14 sono incompatibili con altri contributi della stessa natura previsti da altre leggi regionali o dello Stato.

La somma dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati non può superare complessivamente l'ammontare dell'investimento a cui i contributi si riferiscono.

Art. 29.

Accertamenti e controlli

La Regione si riserva il diritto di accertare e controllare in qualsiasi momento con le modalità e gli strumenti che riterrà opportuni, l'effettiva destinazione dei benefici concessi e del rispetto degli impegni previsti dalla presente legge.

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI RELATIVE AL CREDITO PER L'ESERCIZIO E L'AVVIAMENTO DEI CONSORZI

Parte I

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER PRESTITI DI ESERCIZIO

Art. 30.

La regione Basilicata può concedere contributi in conto interessi per le operazioni bancarie a breve termine contratte per esigenze concesse alla gestione dell'azienda, per un importo non superiore a L. 3.000.000 e per una durata massima di 18 mesi.

Per le cooperative l'importo massimo può raggiungere lire 5 milioni.

Art. 31.

Tassi di interesse

Il tasso di interesse annuo a carico del mutuatario per le operazioni di cui al precedente art. 30 è quello previsto per le operazioni ammesse a contributo regionale a carico del conferimento di cui all'art. 23. Qualora intervenga la garanzia fideiussoria del Fondo regionale, l'impresa mutuataria corrisponderà un contributo di cui al successivo art. 37.

Parte 2ª

CONTRIBUTI PER AVVIAMENTO DI COOPERATIVE E CONSORZI

Art. 32.

La regione Basilicata ha facoltà di concedere contributi a fondo perduto per l'avviamento di cooperative artigiane di servizi e loro consorzi nonchè secondo i criteri fissati dal regolamento di attuazione.

Art. 33.

La cooperativa di servizio o il consorzio dovrà presentare, allegato alla richiesta di contributo, uno specifico programma operativo pluriennale con preventivo delle entrate e delle spese per il suo avviamento e funzionamento fino a raggiungere l'autofinanziamento della gestione.

Il contributo regionale di cui all'art. 32 non potrà superare il 70 per cento dell'ammontare delle spese. L'erogazione del contributo avverrà secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 34.

Compatibilità con altre agevolazioni

Per investimenti relativi ad immobili o ad attrezzature realizzati dalle cooperative di servizi e consorzi valgono tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali e dallo Stato per le imprese artigiane iscritte agli albi.

TITOLO V

ISTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA REGIONALE

Art. 35.

La regione Basilicata ha facoltà, previa costituzione di un apposito fondo, di prestare garanzia fideiussoria in linea capitale ed interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 codice civile, comma terzo, nei soli casi in cui il mutuatario non sia in grado di offrire agli istituti di credito garanzie reali riferite all'azienda ed alla sua produzione.

Art 36.

Operazioni ammesse a garanzia

La garanzia potrà essere prestata per:

a) le operazioni previste dall'art. 21 della presente legge;

b) mutui a medio termine ammessi a contributo interesse della Cassa per il credito alle aziende artigiane, come dalla legge dello Stato n. 949 del 25 luglio 1952, capo VI, e successive modificazioni;

c) le operazioni previste dall'art. 30 della presente legge.

Art. 37.

Costituzione del fondo di garanzia

E' istituito il fondo regionale di garanzia per la prestazione di garanzia fideiussoria in linea capitale ed interessi alle imprese non in grado di offrire le garanzie reali di cui allo art. 35.

Il fondo è costituito dallo stanziamento di lire 30 milioni disposto con la legge regionale n. 27 del 1975, tuttora disponibile, e sarà alimentato dai contributi delle imprese artigiane mutuatarie nella misura dell'1% del finanziamento garantito dal fondo stesso.

TITOLO VI

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA

Art. 38.

Vengono concessi alle cooperative artigiane di garanzia contributi:

in conto capitale:

a) per concorso nelle spese di primo impianto;

b) per integrazione del patrimonio sociale;

c) per reintegrazione delle perdite subite per insolvenza dei soci;

in conto interessi:

d) per operazioni bancarie di credito di esercizio, effettuate dai soci con il beneficio della garanzia della cooperativa, di durata non superiore a 36 mesi.

Art. 39.

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui allo art. 38 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1959, n. 97 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella regione Basilicata;

b) avere un numero di soci non inferiore a 30;

c) disporre di un capitale sociale non inferiore ad 1 milione di lire.

Art. 40.

Il contributo di cui all'art. 38, lettera *a*), è stabilito nella misura di L. 500.000.

Art. 41.

La giunta regionale delibera semestralmente l'erogazione del contributo di cui all'art. 38, lettera *b*).

La misura massima del contributo è fissata in 3 volte le quote sociali effettivamente versate.

Art. 42.

Il contributo di cui all'art. 38, lettera *c*), viene concesso nella misura del 30 per cento delle perdite subite dalla cooperativa artigiana di garanzia in conseguenza dell'insolvenza di soci nelle operazioni da essa garantite.

Art. 43.

Le domande per essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 38, lettere *a*), *b*) e *c*), devono essere presentate nel primo (1° gennaio-31 marzo) e nel terzo trimestre (1° luglio-30 settembre) di ogni anno corredate dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto della cooperativa;

b) elenco dei soci e le relative quote sociali versate;

c) copia del bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente e regolarmente approvato dalla assemblea dei soci;

d) dichiarazione dell'istituto di credito, presso il quale sono state depositate le quote sociali, da cui risulti l'ammontare totale delle quote medesime e quelle versate nel semestre precedente al periodo nel quale si presentano le domande; ai fini del beneficio di cui alla lettera *c*) art. 38;

e) apposita documentazione da cui risulti l'irrecuperabilità dell'insolvenza subita.

L'erogazione dei contributi avverrà nel trimestre successivo a quello in cui si sono presentate le domande.

Art. 44.

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 38, lettera *d*) in favore dei soci della cooperativa, per le operazioni di credito di esercizio garantite dalla cooperativa stessa e non assistite da altre agevolazioni in conto interessi, sarà del 4 per cento annuo complessivo sull'ammontare del credito.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso fino a concorrenza di un ammontare massimo di L. 3.000.000 del credito bancario complessivamente ottenuto anche con più operazioni da ogni singola impresa artigiana. A tale effetto per ogni singola operazione, l'ammontare del credito assistito da contributo, è considerato, fino al rimborso della somma corrispondente nella sua originaria interezza.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente dalla Regione all'istituto di credito che ha concesso il prestito.

Per usufruire di tale beneficio gli artigiani devono produrre domanda, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto della delibera del consiglio di amministrazione dai cui risulti la concessione della garanzia a loro favore;

b) copia della concessione dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;

c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura di eventuali altri contributi concessi da altri enti.

TITOLO VII

INCENTIVAZIONI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Parte 1ª

MAESTRI ARTIGIANI

Art. 45.

E' istituito il titolo di « Maestro artigiano » da riconoscersi a tutti coloro che, titolari o soci di aziende artigiane, tradizionalmente esercitano attività artigianale tipica, per la quale sono necessarie specifiche cognizioni tecniche od artistiche o esperienza particolare accumulata nel tempo per aver esercitato un mestiere artigiano specializzato.

Al riconoscimento di cui al precedente comma si provvede, tenuto conto di quanto previsto dai successivi articoli 46, 47 e 48, su proposta dell'assessore regionale all'artigianato, e su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta medesima.

Art. 46.

Per il conseguimento del titolo è necessario:

a) superare un esame teorico-pratico inteso ad accertare la capacità professionale dell'aspirante « Maestro artigiano », avere esercitato il mestiere da almeno 5 anni, possedere titoli dimostrativi di produzione tipica artigianale e non avere età inferiore a 28 anni;

b) essere titolare o socio di impresa artigiana che disponga di laboratorio ed attrezzature idonee.

Art. 47.

L'esame teorico previsto dalla lettera *a*) dell'art. 46 sarà sostenuto presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione. L'esame pratico sarà sostenuto nel laboratorio dell'azienda artigiana.

La commissione esaminatrice sarà composta:

a) dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, che la presiede;

b) da un funzionario dell'assessorato regionale per l'artigianato;

c) da un funzionario dell'assessorato regionale per la formazione professionale;

d) da un docente di materie tecniche negli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, proposto alla giunta regionale dall'assessore alla pubblica istruzione su designazione del preside dell'istituto;

e) da due maestri artigiani, che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati collegialmente dalle commissioni provinciali per l'artigianato e scelti tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 49. In via transitoria, fino alla istituzione di detto albo, i due maestri artigiani sono sostituiti da due esperti, designati dalle associazioni sindacali di categoria più rappresentative;

f) da un esperto designato dalla federazione regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La stessa commissione esaminatrice ha il compito di valutare i titoli di cui alla seconda parte della lettera *a*) del precedente art. 46.

Le commissioni di esame nominate dopo l'istituzione dell'albo di cui all'art. 49 durano in carica un biennio e possono essere riconfermate.

Art. 48.

L'esame teorico-pratico di cui alla lettera *a*) dell'art. 46 consisterà:

a) in una prova teorica su nozioni tecnologiche e di amministrazione aziendale;

b) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale del candidato.

Art. 49.

E' istituito l'albo dei « Maestri artigiani ».

Esso è pubblico e sarà tenuto dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

L'uso di tale titolo è consentito ai soli iscritti all'albo dei maestri artigiani.

Parte 2ª

BOTTEGHE SCUOLA

Art. 50.

E' riconosciuta la caratteristica di « Bottega scuola » a quelle aziende artigiane i cui titolari risultino « Maestri artigiani » e che siano in condizione di fornire agli apprendisti una specifica qualificazione professionale.

Art. 51.

La qualifica di « Bottega scuola » potrà essere data anche a cooperative artigiane nelle quali almeno uno dei soci sia « Maestro artigiano ».

Art. 52.

Nelle botteghe-scuola potranno realizzarsi cicli di formazione per apprendisti, con programmi concordati con i maestri titolari delle botteghe medesime e con delibera della giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori regionali allo artigianato ed alla formazione professionale.

Art. 53.

Il costo dei corsi di cui all'articolo precedente sarà sostenuto dalla Regione e potrà comprendere:

a) un compenso per il tempo impiegato dal maestro artigiano nell'addestramento degli apprendisti;

b) il rimborso per l'uso di materiali destinati all'esercitazione;

c) una quota delle spese generali del laboratorio.

Il preventivo di tali costi sarà parte integrante del programma di ogni ciclo di formazione da approvarsi dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 54.

La Regione ha facoltà, altresì, di erogare a favore degli apprendisti ammessi ai corsi di qualificazione un assegno annuale di L. 180.000.

Detto assegno sarà integrativo e non sostitutivo del trattamento previsto dalle disposizioni sull'apprendistato.

Art. 55.

L'erogazione delle spese e dei contributi previsti dal titolo VII della presente legge è disposta dalla giunta regionale.

Art. 56.

A cura della Regione e della commissione provinciale per l'artigianato di ciascuna provincia saranno organizzati esami teorici-pratici, al termine di ciascun ciclo addestrativo, per il rilascio agli apprendisti di apposita certificazione, da tenersi presso la commissione prevista dall'art. 47, su programmi di esami e modalità che saranno approvati dalla giunta regionale su proposta degli assessori regionali all'artigianato e alla formazione professionale.

Art. 57.

La giunta regionale ha facoltà di erogare a favore della commissione di cui all'art. 47 contributi per lo svolgimento degli esami sia in riferimento all'art. 46, lettera *a*), sia in riferimento all'art. 56.

Parte 3ª

BORSE DI STUDIO

Art. 58.

Possono essere concesse borse di studio a favore di:

a) giovani non ancora iscritti agli albi artigiani, ma che dimostrino in concreto di voler intraprendere una attività artigiana;

b) artigiani già iscritti agli albi intenzionati ad approfondire le proprie conoscenze professionali o a convertirsi verso nuove attività artigiane.

Art. 59.

Per usufruire della borsa di studio di cui al precedente articolo occorre presentare domanda alla Regione - Assessorato all'artiginato, allegando il programma di lavoro e il preventivo di spesa anche parziale.

Tale programma deve essere sottoscritto e approvato dalla azienda o ente presso il quale si svolgerà il corso.

Art. 60.

Spese ammesse a contributo e loro entità

Le spese ammesse al contributo della borsa di studio:

spese di viaggio;

spese di soggiorno e mantenimento;

spese per materiale didattico o per materiale occorrente alle lavorazioni previste durante lo svolgimento del corso.

Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 % delle spese preventivate.

Tale contributo verrà liquidato dalla Regione all'interessato in rate e con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Art. 61.

Al termine del corso, per il quale la Regione ha concesso la borsa di studio, dovrà essere presentata una ralazione consuntiva relativa al programma effettivamente svolto.

Tale relazione dovrà essere controfirmata dalla ditta o ente presso il quale si è svolto il corso.

Eventuali variazioni di programma, relative al lavoro da svolgere o ai tempi necessari per il corso, devono essere comunicate tempestivamente alla Regione e debitamente giustificate.

La Regione può eseguire in qualsiasi momento i controlli che ritenga necessari e, nel caso che l'interessato non svolga il programma concordato, richiedere il rimborso parziale o completo del contributo concesso.

TITOLO VIII

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE
A MOSTRE E FIERE

Art. 62.

Sono concessi contributi a fondo perduto ad aziende artigiane, singole o associate, per la partecipazione a mostre e fiere e ad altre attivita inerenti la commercializzazione dei prodotti.

L'onere finanziario derivante dal presente articolo trova copertura nello stanziamento previsto nel cap. 306 del bilancio regionale.

Art. 63.

I contributi vengono tempestivamente deliberati dalla giunta regionale, in base alle domande presentate dalle imprese artigiane come specificato nell'art. 66 ed in base alla valutazione che il comitato tecnico regionale di cui all'art. 4 dà sulla validità delle varie manifestazioni o sull'opportunità della partecipazione delle ditte richiedenti.

Art. 64.

La misura del contributo è stabilita nella maniera seguente:

a) per le imprese artigiane singole il 50 per cento delle spese di cui all'art. 65;

b) per le cooperative e consorzi l'80 per cento delle spese di cui all'art. 65.

Art. 65.

Le spese ammesse a contributo sono quelle relative alla acquisizione dello spazio, alla tassa di iscrizione ed al trasporto ed all'assicurazione dei campionari.

Art. 66.

Per chiedere il contributo le imprese artigiane dovranno presentare domanda all'assessorato regionale all'artigianato su apposito modulo, per ogni singola manifestazione, con tre mesi di anticipo, allegando alla domanda stessa il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Art. 67.

Per la liquidazione del contributo le imprese artigiane dovranno presentare il consuntivo di spesa, corredato dalle relative fatture ed altri documenti di spesa, entro trenta giorni dalla fine della manifestazione a cui hanno partecipato.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 68.

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono istituiti i seguenti stanziamenti negli appositi capitoli del bilancio 1976:

a) contributi di cui all'art. 6: L. 200.000.000 da imputare al cap. 699 (di nuova istituzione) « Contributi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali » con prelievo di pari importo del cap. 745 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » che ne prevederà la copertura.

A tale scopo, dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, l'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio è autorizzato ad effettuare, sullo stato di previsione della spesa, la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 699 (di nuova istituzione) - Cat. X - Trasferimenti. — Contributi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali . . L. 200.000.000

In diminuzione:

Cap. 745. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 200.000.000

b) contributi a fondo perduto di cui all'art. 14: lire 650.000.000 da imputare al cap. 694 « Contributi in conto capitale per nuovi impianti o ampliamenti ed ammodernamento dei vecchi nel settore artigianale »;

c) contributi di cui agli articoli 21, 30 e 32: L. 300.000.000 da imputare al cap. 697 « Incentivazione ed agevolazione finanziaria alle aziende artigiane, cooperative di artigiani e consorzi » così ripartiti:

contributi di cui all'art. 21 . . . . L. 200.000.000
contributi di cui all'art. 30 . . . . » 70.000.000
contributi di cui all'art. 32 . . . . » 30.000.000

d) contributi di cui all'art. 38: L. 10.000.000 da imputare al cap. 693 « Contributi a favore delle cooperative artigiane di garanzia »;

e) contributi di cui agli articoli 53, 54, 57, 58 e 60: lire 20.000.000 da imputare al cap. 692 « Contributi alle botteghe scuola per l'addestramento di mano d'opera specializzata e borse di studio agli allievi ».

Art. 69.

Per gli esercizi finanziari 1977-1978 le spese, nell'ammontare di cui all'art. 68, graveranno sugli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio e la relativa copertura finanziaria sarà assicurata con i proventi derivanti alla Regione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° luglio 1976

VERRASTRO

(9477)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762240)